Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 4 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1202.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 140 - il punto 6) è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Psicologia » è stabilito in trentacinque per il primo anno di corso (totale centocinque iscritti).

Art. 144 - il punto 2) è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Psicologia » è stabilito in trentacinque.

Art. 148 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Scienza dell'alimentazione e dietetica » muta la denominazione in quella di scuola in « Scienza dell'alimentazione ».

Art. 161 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio » è stabilito in quindici per il primo anno di corso.

Art. 163 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Anestesiologia e rianimazione » è stabilito in cinquanta per il primo anno di corso.

Art. 167 - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Angiologia e in angiologia e chirurgia vascolare » è stabilito in quarantaquattro per i tre anni di corso.

Art. 179 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Cardiologia » è stabilito in quindici per il primo anno di corso.

Art. 180 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Chirurgia » è stabilito in trentatré per il primo anno di corso.

Art. 198 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Dermatologia e venereologia » è stabilito in venti per il primo anno di corso.

Art. 199 - il terzo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Ematologia clinica e di laboratorio » è stabilito in venti per il primo anno di corso.

Art. 200 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Farmacologia applicata all'industria » è stabilito in quindici per il primo anno di corso.

Art. 201 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Idrologia, climatologia e talassoterapia » è stabilito in dieci per il primo anno di corso.

Art. 207 - l'ultimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Malattie dell'apparato digerente » è stabilito in quindici per il primo anno di corso.

Art. 213 - il primo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Medicina fisica e riabilitazione » è stabilito in quindici per il primo anno di corso.

Art. 227 - il terzo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Nefrologia medica » è stabilito in dodici per il primo anno di corso.

Art. 235 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Ortopedia e traumatologia » è stabilito in trenta per il primo anno di corso.

Art. 236 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Ostetricia e ginecologia » è stabilito in venticinque per il primo anno di corso.

Art. 239 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Psichiatria » è stabilito in venti per il primo anno di corso.

Gli articoli 250 e 251, relativi alla scuola di specializzazione in « Scienza dell'alimentazione e dietetica » che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in « Scienza dell'alimentazione », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

Art. 250. — La durata del corso è di tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di venti per ogni anno di corso.

Direttore della scuola è il professore ufficiale di chimica biologica.

La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione è articolata in tre indirizzi:

1) indirizzo dietetico;

2) indirizzo nutrizionistico;

3) indirizzo tecnologico.

L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare altresì la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana.

A tale indirizzo possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, biochimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori.

A tale indirizzo sono ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali.

L'indirizzo tecnologico mira alla preparazione di laureati per le attività direttive in settori concernenti le tecnologie alimentari in funzione dei loro riflessi nutrizionali ed igienici sul prodotto finito, nonchè a stimolare la ricerca in questo settore.

A tale indirizzo sono ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, ingegneria chimica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienza delle preparazioni alimentari.

L'attivazione di quest'ultimo indirizzo è facoltativo nelle singole scuole.

Art. 251. — Gli insegnamenti del primo biennio della scuola saranno comuni ai tre indirizzi; gli insegnamenti speciali, che qualificano i tre indirizzi, saranno svolti nel terzo anno.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno* (comuni ai tre indirizzi):

Chimica degli alimenti;

Biochimica della nutrizione;

Fisiologia generale della nutrizione;

Istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari.

2° *Anno* (comuni ai tre indirizzi):

Fisiologia della nutrizione umana;

Igiene alimentare ed elementi di legislazione;

Istituzioni di tecnologie alimentari;

Biochimica patologica della nutrizione.

3° *Anno*:

A) Indirizzo dietetico:

Alimentazione umana;

Dietetica nell'età adulta;

Dietetica nell'infanzia;

Dietetica per le collettività;

Malattie dell'alimentazione e dietoterapia;

Dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi.

B) Indirizzo nutrizionistico:

Alimentazione umana;

Alimentazione degli animali da allevamento e da lavoro;

Ecologia e geografia dell'alimentazione;

Economia e statistica applicata all'alimentazione;

Tecnica dei rilevamenti alimentari;

Analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari.

C) Indirizzo tecnologico:

Microbiologia e chimica delle fermentazioni nell'industria alimentare;

Tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale;

Tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale;

Analisi chimiche degli alimenti, additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari.

I corsi sopraindicati possono essere integrati da insegnamenti complementari, nonché da conferenze su argomenti speciali (psicologia della alimentazione, antropologia nutrizionale, organizzazione della vigilanza e del controllo sulla produzione e commercio degli alimenti e bevande, ecc.).

Al termine di ciascun anno si avrà un solo esame generale, che sarà effettuato a gruppo dai docenti delle varie discipline.

La specializzazione sarà conseguita dopo la discussione di una apposita tesi.

Art. 252 - il terzo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio » è stabilito in diciotto per il primo anno di corso.

Art. 253 - il terzo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in « Urologia » è stabilito in quattordici per il primo anno di corso.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in « Allergologia e immunologia clinica » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 421, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è stabilito in dieci per il primo anno di corso.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in « Reumatologia » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 681, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è stabilito in dieci per il primo anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **744.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Tossicologia industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **745.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 104, concernente il corso di laurea in matematica, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « Calcoli numerici e grafici » muta la denominazione in « Analisi numerica ».

L'art. 105, concernente il corso di laurea in fisica, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « Calcoli numerici e grafici » muta la denominazione in « Analisi numerica ».

L'art. 111, concernente il corso di laurea in astronomia, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « Calcoli numerici e grafici » muta la denominazione in « Analisi numerica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **746**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Giustizia costituzionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **747**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 29, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'istituto di: « Mineralogia e geologia » muta la denominazione in quella di « Istituto di geologia ».

L'art. 33, relativo all'esame di laurea, è modificato nel senso che le seguenti parole: (contrassegnate con la lettera *C*) « discussione di una o più tesine di laurea » sono soppresse.

Art. 34 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Immunologia;
Statistica sanitaria;
Biochimica comparata.

Art. 36 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Immunologia;
Statistica sanitaria;
Biochimica comparata.

Art. 38 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Geologia e paleontologia del Quaternario;
Pedologia;
Idrogeologia;
Sismologia;
Vulcanologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 748.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1963, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Patologia dell'apparato locomotore;
Epatologia;
Chirurgia sperimentale;
Nefrologia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1948, con il quale il sig. Paolo Bozzo fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 16 novembre 1973 con la quale il sig. Paolo Bozzo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 19 novembre 1973;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 19 novembre 1973, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Paolo Bozzo dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1974
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 232

(446)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

Integrazione della segreteria prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, e costituita con decreto ministeriale 24 agosto 1974.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 aprile 1974 n. 108 concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1974 con cui, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge citata, è stata nominata la segreteria che deve assistere la commissione prevista dalle medesime norme;

Ritenuto che, per le complesse funzioni che le sono demandate, occorre integrare la indicata segreteria con la nomina di altri componenti;

Decreta:

Art. 1.

La segreteria, prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, e costituita con decreto ministeriale 24 agosto 1974, è integrata con la nomina dei seguenti magistrati:

1) Dinacci dott. Ugo, magistrato di appello applicato alla Corte suprema di cassazione;

2) De Chiara, dott. Francesco, magistrato di tribunale in servizio presso la pretura di Roma;

3) Ferraro Liliana in Fraticelli, aggiunto giudiziario in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1975
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 221

(808)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Nomina del commissario generale del commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 ottobre 1974, n. 495;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del commissario generale per la partecipazione italiana alla Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 », a norma dell'art. 3 della predetta legge;

Ritenuto che l'ambasciatore Carlo Marchiori è in possesso dei necessari requisiti;

Sentito il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

L'ambasciatore Carlo Marchiori è nominato commissario generale del commissariato del Governo italiano per la partecipazione alla Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 », con i compiti e per la durata previsti dalla legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 22

(782)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Nomina del segretario generale del commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 ottobre 1974, n. 495;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del segretario generale per la partecipazione italiana alla Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 », a norma dell'art. 3 della predetta legge;

Ritenuto che il consigliere d'ambasciata Mario Crema è in possesso dei necessari requisiti;

Sentito il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Il consigliere d'ambasciata Mario Crema è nominato segretario generale del commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 », con i compiti e per la durata prevista dalla legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 21

(783)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Marche per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in po-

sizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore della assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Marche intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Marche per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive venti unità, così ripartite:

quattro elementi direttivi, di cui uno medico;
dieci elementi di concetto;
quattro elementi esecutivi;
due elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Marche l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(662)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Sicilia per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore della assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Sicilia intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Sicilia per essere utilizzato, in posizione di comando per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive dieci unità, così ripartite:

sette elementi direttivi amministrativi, di cui uno con qualifica di direttore superiore del personale degli enti, tre con qualifica di direttore principale od equiparabile, uno con qualifica di direttore e due con qualifica di consigliere capo;

due elementi per l'espletamento di funzioni di ragioneria;

un elemento esecutivo, con qualifica di archivista capo del personale degli enti.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Sicilia l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto conto anche, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(663)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.
Gradazione normale dei vini della campagna 1973.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1973 delle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:

Novara, Torino, Vercelli	9,5
Asti, Cuneo	11
Alessandria	12

Valle d'Aosta:

Aosta	11

Liguria:

Genova, La Spezia	10,5
Savona	11
Imperia	11,5

Lombardia:

Bergamo	9
Como, Mantova	9,5
Brescia, Cremona	10
Milano, Varese	10,5
Sondrio	11
Pavia	11,5

Trentino Alto Adige:

Bolzano, Trento	11

Veneto:

Belluno	8,5
Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza	10
Venezia	10,5

Friuli Venezia Giulia:

Pordenone, Udine	11
Gorizia, Trieste	11,5

Emilia-Romagna:

Ferrara	8
Ravenna	8,5
Forlì, Parma	9
Modena	9,5
Bologna, Piacenza	10
Reggio Emilia	11

Toscana:

Lucca	9,5
Massa Carrara, Pistoia	10,5
Firenze, Livorno, Pisa	11
Arezzo, Siena	11,5
Grosseto	12

Umbria:

Perugia	11
Terni	11,5

Marche:

Ancona, Pesaro	10,5
Ascoli Piceno, Macerata	11

Lazio:

Viterbo	10,5
Latina	11
Rieti	11,5
Frosinone, Roma	12

Abruzzo:

L'Aquila, Teramo	10,5
Chieti, Pescara	11

Molise:

Isernia	11
Campobasso	11,5

Campania:

Caserta, Napoli	10,5
Salerno, Benevento	11
Avellino	12

Puglie:

Foggia	11
Bari	12
Brindisi	12,5
Lecce, Taranto	13

Basilicata:

Matera	11,5
Potenza	12

Calabria:

Catanzaro	12,5
Cosenza	13
Reggio Calabria	14,5

Sicilia:

Enna	11,5
Agrigento, Catania, Palermo	12,5
Trapani	13
Caltanissetta, Messina, Ragusa	14
Siracusa	14,5

Sardegna:

Cagliari	12
Sassari	12,5
Nuoro	13
Oristano	13,5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(695)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Bono dott. Giovanni, ispettore generale II.PP. a riposo;
Buonamano dott. Marcello, ispettore generale II.PP. a riposo.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia alle sottoelencate persone:

Ascenzi dott. Arnaldo, ispettore generale II.PP. a riposo;
D'Amelio dott. Corrado, ispettore generale II.PP. a riposo;
De Santis dott. Leo, ispettore generale II.PP. a riposo;
Fontanesi prof. Mario, ispett. gen. san. II.PP. a riposo;
La Seta dott. Giuseppe, ispettore generale II.PP. a riposo;
Marolda dott. Vincenzo, ispettore generale II.PP. a riposo;
Occhipinti dott. Francesco, ispettore generale II.PP. a riposo;
Olas dott. Sergio, ispettore generale II.PP. a riposo.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Acerbi Giovanni, industriale, Tortona;
Alessandri dott. Renzo, magistrato di cassazione Firenze;
Cipriani avv. Eugenio, già segretario generale presso l'E.N.P.M.F. Roma;
De Luca dott. Saverio, procuratore Repubblica presso tribunale minorenni Brescia;
De Siervo dott. Vincenzo, ispettore tecnico industriale II.PP. a riposo;
Di Chiara dott. Calogero, procuratore Repubblica Grosseto;
Forlenza dott. Giuseppe, ispettore generale II.PP. a riposo;
Ianniello dott. Vincenzo, ispettore generale II.PP. a riposo;
Longo dott. Florio, presidente tribunale Vasto (alla memoria);
Porzio dott. Antonio, ispettore generale II.PP. a riposo;
Vessichelli dott. Raffaele, procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Bellucci prof. Vittorio, segretario generale del segretariato enti assistenza carceraria;
Bernini prof. Carlo, presidente amm.ne prov.le Treviso;
Di Ronza dott. Mario, ispettore generale II.PP. a riposo;
Gigliozzi Giovanni, giornalista, Roma;
Giovene dott. Giovanni, ispettore generale II.PP. a riposo;
Greppi Donna Cecilia, consiglio patronato Verbania;
Murru Salvatore, comp. cons. patr. Cagliari;
Palminteri dott. Cesare, proc. Repubblica tribunale Treviso;
Pieri Gennaro, commerciante, Roma;
Puliatti dott. Antonino, ispettore generale II.PP. a riposo;
Savina dott. Vincenzo, procuratore Repubblica Ancona;
Sorichilli dott. Sergio, sost. procuratore Repubblica Roma.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoelencate persone:

Blandaleone dott. Francesco, direttore capo II.PP. a riposo;
Coppola dott. Francesco, direttore capo sanitario II.PP. a riposo;
Francioni dott. Federico, direttore capo II.PP. a riposo;
Germini dott. Armando, direttore capo II.PP. a riposo;
Longo dott. Vincenzo, direttore capo II.PP. a riposo;
Magliulo dott. Roberto, direttore capo II.PP. a riposo;
Marano dott. Alberigo, direttore capo II.PP. a riposo;
Marracino dott. Lelio, direttore capo II.PP. a riposo;
Muru dott. Francesco, direttore capo II.PP. a riposo;
Parascandola dott. Giacomo, direttore capo II.PP. a riposo;
Piciocchi dott. Stefano, direttore capo II.PP. a riposo;
Rossi dott. Claudio, direttore capo II.PP. a riposo;
Saltarelli dott. Giuseppe, direttore capo II.PP. a riposo.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che gli enti e le persone sottoindicati si sono distinti in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, agli enti e alle persone sottoindicati:

Accivile ing. Daniele, collaboratore Cons. patronato; amministrazione provinciale di Bari;
Arciprete dott. Francesco, direttore capo II.PP. a riposo;
Auciello Angelo, insegnante sanatorio G. Paliano;
Barbieri suor Angiola, suora presso carcere femm. Rebibbia;
Bartoloni Giulio, segr. capo proc. Repubblica Tempio;
Basile dott. Roberto, intendente di Roma;
Bidone Guglielmina, assistente volontaria Tortona;
Bonini Mariano, collaboratore Cons. patr. Udine;
Bosi geom. Giovanni, collaboratore Cons. patr. Livorno;
Botti Vincenza, componente Cons. patr. Vallo Lucania;
Bracci dott. Arnaldo, proc. aggiunto tribunale Roma;
Brencio Lamberto, insegnante ist. riadat. soc. Orvieto;
Cane Lorenzo, consigliere comunale Asti;
Caponi avv. Eugenio, collaboratore Cons. patr. Verona;
Caporali geom. Alessandro, capo tec. ind. II.PP. a riposo;
Casini dott. Carlo. magistrato tribunale Firenze;
Cencini Giovanna, collaboratrice Cons. patr. Vicenza;
Cerbai dott. Guido, direttore Cassa risp. Firenze;
Cini Renato, collaboratore Cons. patr. Roma;
Colantuoni dott. Guerrino, direttore capo II.PP. a riposo;
Corsi ten. col. Alberto, direttore centro CC. Invest. Sc. Roma;
Costantini ing. Francesco, ufficio genio civile Bergamo;
Crovetti Alberto, assistente volontario Camerino;
Curatolo dott. Vito Aldo, già sanitario carcere G. Marsala;
D'Agata dott. Vincenzo, s. proc. Repubblica Catania;
D'Agostino Antonio, industriale di Reggio Calabria;
De Franco dott. Vincenzo, s. procuratore Repubblica Spoleto;
Della Croce di Lojola Contessa Maria Donata, ass. carceraria Torino;
De Napoli dott. Corrado, isp. gen. medico II.PP. a riposo;
De Simone dott. Antonio, segr. Cons. patr. S. Angelo dei Lombardi;
Di Nepi Carla, già ass. sociale C.P. Civitavecchia;
Dispenza dott. Agostino, direttore gen. istr. elementare Roma;
Dragani Giuseppina, assistente volontaria Lucera;
Fanuli dott. Antonio, s. procuratore Repubblica Terni;
Farina dott. ing. Gennaro, ing. capo uff. genio civile Torino;
Farris don Giovanni, cappellano carcere giudiziario Nuoro;
Favaro cap. Sergio, guardia di finanza Roma;
Fossati dott.ssa Giuseppina, capo serv. coll. uff. prov. lav. Genova;
Foti mons. Cosimo, già cappellano carcere G. Reggio Calabria;
Gagliano dott. Antonino, direttore isp. compart. foreste Enna;
Gallo Francesco, segr. capo proc. Repubblica Locri;
Giannini rag. Lamberto, direttore Cassa risparmio Roma;
Giardini Giulia, assistente volontaria Urbino;
Girotti ing. Raffaele, collaboratore Cons. patr. Roma;
Giuliani Ubaldo, delegato sede prov.le E.N.P.M.F. Pisa;
Goggi dott. Mauro, sanitario provvisorio C.G. Tortona;
Grassi Irene, assistente volontaria Firenze;
Grigioni dott. ing. Arturo, consigliere conf. ital. edilizia Milano;
Guidotti Bartolomeo Cesare, assistente volontario Imperia;
Iannuzzi dott. Vittorio, isp. gen. medico II.PP. a riposo;
La Maida dott. Michele, segretario procura Repubblica Reggio Emilia;
Lantieri Enrico, segretario dirigente proc. Repubblica Cremona;
Laviani dott. Umberto Vittorio, v. presidente A.VI.MA. Milano;
Lebole Mario, industriale Arezzo;
Lelii dott. Luigi, presidente Cassa risp. Ascoli Piceno;
Lisino prof. Leandro, docente ist. tecn. e geometri Tortona;
Lombardo dott. Fedele, capo sez. uff. genio civile Torino;
Lospalluto ing. Angelo, funzionario genio civile Bari;
Manelli avv. Mario, membro Cons. soc. int. criminologia Milano;
Manzi dott. Aniello, isp. gen. medico II.PP. a riposo;
Marozzi suor Maria Elvira, assistente volontaria Urbino;
Massari dott. Ugo, isp. gen. medico II.PP. a riposo;
Miglionico col. Michele, comandante presidio militare Trani;
Muzzarelli dott. Giuseppe, sanitario II.PP. a riposo;
Ogliari prof. avv. Francesco, presidente A.VI.MA. Milano;
Paglietti Francesca Romana, ass. sociale E.N.P.M.F. Roma;
Palmeri dott. Salvatore, direttore div. prev. e repr. reati criminalpol dir. gen. pubblica sicurezza Roma;
Parolini dott. Giorgio, isp. gen. medico II.PP. a riposo;
Pedrola don Remo, cappellano carceri giudiz. Vercelli;
Pirro Michele, tecnico capo II.PP. a riposo;
Pisano dott. Emilio, sanitario II.PP. a riposo;
Plescia dott. Alfredo, segretario capo proc. Repubblica Roma;
Polano dott. Giovanni, collaboratore cons. patr. Udine;
Quagliotti contessa Maria Isabella, assistente volontaria Torino;
Rizza dott. Emanuele, già componente cons. patr. Torino;
Revello Artemio, assistente volontario Camerino;
Rotary club Civitavecchia, collaboratore Cons. patr. Civitavecchia;
Ruggeri geom. Stelio, geom. uff. genio civile Roma;
Sacchetto Giovanni, collaboratore Cons. patr. Pinerolo;
Sancassani Amelia, collaboratrice Cons. patr. Verona;
Sani Luisiana, insegnante carcere femm.le Firenze;
Sereno mons. Mario, già cappellano carcere G. Novi Ligure;
Soria dott. Guido, isp. gen. medico II.PP. a riposo;
Tamiotti Bianca Maria, collaboratrice Cons. patr. Sanremo;
Tavella dott. Corrado, magistrato corte appello Trieste;
Tommaselli dott. Luciano, s. procuratore Repubblica Lecco;
Viggiano Raffaele, cancelliere capo uff. II a riposo;
Viola Gloria, assistente sociale E.N.P.M.F. Roma;
Zanon Elena, collaboratrice Cons. patr. Vicenza.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoelencate persone:

Assanto dott. Francesco, cancelliere uff. VI Ministero giustizia D.G.I.P.P. a riposo;
Brizzi Alberto, cancelliere uff. VIII Ministero giustizia D.G.I.P.P. a riposo;
Cassani Silvana, assistente volontaria Brescia;
Castellano Luigi, cancelliere uff. V Ministero giustizia D.G.I.P.P. a riposo;
Cittadini Giuseppina, assistente volontaria Brescia;
Dabrassi Teresa, assistente volontaria Brescia;
De Bellis dott. Giuseppe, cancelliere uff. III Ministero giustizia D.G.I.P.P. a riposo;
De Feo dott. Achille, direttore capo II.PP. a riposo;
D'Orazio dott. Emilio, direttore capo II.PP. a riposo;
Falcone dott. Paolo, direttore capo II.PP. a riposo;
Gioia Nicola, cancelliere ufficio V Ministero giustizia D.G.I.P.P. a riposo;
Langella dott. Carlo, direttore capo II.PP. a riposo;
Lauria dott. Salvatore, direttore capo II.PP. a riposo;
Luciano dot. Vincenzo, direttore capo II.PP. a riposo;
Marini Luigia, assistente volontaria Brescia;

Marotta dott. Nicola, direttore capo II PP. a riposo;
Mincuzzi Raffaella, assistente volontaria Bari;
Oliva dott. Giuseppe, direttore capo II.PP. a riposo;
Rapisarda Antonio, cancelliere uff. IX Ministero giustizia D.G.I.P.P. a riposo;
Rita Antonio, assistente volontario Velletri;
Rocchetti dott. Renato, cancelliere segreteria Ministero giustizia D.G.I.P.P. a riposo;
Rosso Giovanni, componente comitato esecutivo Banco di Sicilia di Palermo - Enna;
Ruggia dott. Giovanni, direttore capo II.PP. a riposo;
Smedile dott. Santo, cancelliere uff. II Ministero giustizia D.G.I.P.P. a riposo;
Sposato dott. Alfredo, procuratore Repubblica Palmi;
Tamagnini Carla, collaboratrice Cons. patr. Crema;
Valentini dott. Francesco, direttore capo II.PP. a riposo;
Vastola dott. Filippo, direttore capo II.PP. a riposo;
Vi-Ti dott. Giovanni, direttore capo II.PP. a riposo;
Winkler dott. Fausto, direttore capo II.PP. a riposo;
Zangrilli dott. Michele, direttore capo II.PP. a riposo;
Zuccarello dott. Rosario, direttore capo II.PP. a riposo;
Ricca dott. Placido, direttore capo II.PP. a riposo.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che gli enti e le persone sottoindicati si sono distinti particolarmente nello svolgere opere per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, agli enti e alle persone sottoindicati:

Ammirato Giuseppe, dattilografo giudiz. presso proc. Paola;
Arcidiacono dott. Ennio, provv. generale Stato Roma;
Banco di Sicilia di Palermo;
Beltrami prof. Natalina, insegnante Casa recl. Alessandria;
Bottoli Maria, collaboratrice Cons. patr. Belluno;
Biagini Antonio, assistente volontario Pisa;
Bornia Ricciotti, collaboratore Cons. patr. Varese;
Bausone dott. Franco, sanitario carcere giud. Alessandria;
Buseghin Diva, collaboratrice Cons. patr. Ravenna;
Cappellini Libero, collaboratore Cons. patr. Crema;
Caramore Amedeo, coadiutore principale II.PP.;
Carpena don Giuseppe, cappellano ist. penitenziari Massa;
Cheri Giovanna, componente Cons. patr. Nuoro;
Circolo Unione Trani;
Clementi rag. Marzio, ragioniere Cassa risparmio Roma;
D'Abrosca Giovanni, segretario capo dirig. procura Siena;
Daddi Antonietta, presidentessa « VI Opera » Nuoro;
Delogu Antonio, segretario capo procura Nuoro;
Ente Comunale di Assistenza Enna;
Feliziani Rosa, assistente sociale E.N.P.M.F Viterbo;
Folcini Eristella, assistente volontaria Crema;
Galasso dott. Mario Antonio, direttore uff. prov. lav. e M.O. Roma;
Gasparri Mario, coadiutore principale II.PP. Roma;
Gazzera Giuseppe, industriale comp. Cons. patr. Mondovì;
Germani Angelo, collaboratore Cons. patr. Roma;
Goffredo don Costantino, cappellano carcere G. Lamezia Terme;
Gori Marcello, collaboratore Cons. patr. Firenze;
Ianieri dott. Nicola, segr. capo sez. procura Repubblica Trieste;
Ivers suora Gertrude, assistente volontaria Roma;
Longo Hildegard, collaboratrice Cons. patr. Cagliari;
Lovisetti dott. Angelo, direttore didattico Savona;
Maggiali mons. Andrea, componente Cons. patr. Parma;
Maggio prof. Salvatore, dirigente Centro sociale di educazione Permanente presso C. G. Potenza;
Manca Lina, assistente volontaria Oristano;
Mellea Francesco, segr. capo proc. Repubblica tribunale minorenni Catanzaro;
Mirazita Tina, assistente volontaria Catania;
Monni avv. Pietro, vice presidente consiglio regione sarda Nuoro;
Moscatelli Menchetti Rita, componente Cons. patr. Siena;
Nigro Pasquale, agente P.S. Cons. patr. Roma;
Oglialoro dott. Giovanni, procuratore generale Federazione italiana consorzi agrari Roma;
Paschetto Giuseppe, direttore filiale « Garzanti » editore Roma;
Pasqualini Silvio, assistente volontario Savona;
Passarino Livio, collaboratore Cons. patronato Udine;
Riva dott.ssa Anna, assistente volontaria Como;
Rosati Enrico, collaboratore Cons. patr. Ascoli Piceno;
Rotary Club Trani;
Russo Mario, segretario capo pretura procura Repubblica Monza;
Sebasta Attilio, aiutante principale II.PP.;
Sgherri Angelo, collaboratore Cons. patr. Lucca;
Sporting Club Trani;
Strambi Antonio, assistente volontario Pisa;
Tarquini dott. Giancarlo, magistrato tribunale Reggio Emilia;
Tinebra dott. Giovanni, sost. proc. Repubblica Nicosia;
Tranquillini Loredano, segretario capo procura Trieste;
Zanini suor Luisa Corinna, assistente volontaria Verona.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

(154)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(675)

Vacanza di due cattedre universitarie nella facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia delle istituzioni politiche;
2) diritto costituzionale italiano e comparato (seconda cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(676)

Vacanza della cattedra di diritto regionale (convenzionata) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra (convenzionata) di diritto regionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(677)

MINISTERO DELLE FINANZE

Supplementi di prelievo applicabili, dal 14 luglio 1974 al 14 settembre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 122/67/CEE (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1785/74, n. 1786/74 e n. 2078/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 14-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 10-8-1974	dall'11-8-1974 al 24-8-1974	dal 25-8-1974 al 14-9-1974
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:				
		A. uova in guscio, fresche o conservate:				
		I. uova di volatili da cortile:				
	04.05-141 04.05 143 04.05-145 04.05-160	b. altre	24.920 (*a*)	28.035 (*a*)	28.035 (*a*)	28.035 (*f*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:				
		I. atti ad usi alimentari:				
		a. uova sgusciate:				
	04.05-310	1. essiccate	3.560 (*b*) (*c*)	4.005 (*b*) (*c*)	12 015 (*b*) (*c*)	12.015 (*b*) (*c*)
	04.05-390	2. altre	21.360 (*b*)	24.030 (*b*)	28.035 (*b*)	28.035 (*b*)
		b. giallo d'uova:				
	04.05-510	1. liquido	7.120 (*b*) (*d*)	8.010 (*b*) (*d*)	8.010 (*b*) (*d*)	8.010 (*b*) (*d*)
	04.05-530	2. congelato	7.120 (*b*) (*e*)	8.010 (*b*) (*e*)	8.010 (*b*) (*e*)	8.010 (*b*) (*e*)
	04.05-550	3. essiccato	—	—	16.020 (*b*)	16.020 (*b*)

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dall'Africa del Sud, dall'Australia, dalla Romania e dalla Bulgaria se destinati tal quali alla diretta immissione in consumo.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.
(*c*) Per i prodotti originari della Cecoslovacchia il supplemento prelievo è:
dal 14 luglio 1974 al 21 luglio 1974 L. 71.200 per 100 kg;
dal 22 luglio 1974 al 14 settembre 1974 L. 80.100 per 100 kg.
(*d*) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Svizzera, della Romania o della Cecoslovacchia il supplemento prelievo è:
dal 14 luglio 1974 al 21 luglio 1974 L. 35.600 per 100 kg;
dal 22 luglio 1974 al 14 settembre 1974 L. 40.050 per 100 kg.
(*e*) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Svizzera, della Romania o della Cecoslovacchia il supplemento prelievo è:
dal 14 luglio 1974 al 21 luglio 1974 L. 28.480 per 100 kg;
dal 22 luglio 1974 al 14 settembre 1974 L. 32.040 per 100 kg.
(*f*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dall'Africa del Sud, dall'Australia, dalla Romania o dalla Bulgaria se destinati tal quali alla diretta immissione in consumo.

(27)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1974, n. 500.I.EV/847, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno sito in Ferrara, località Barco, di mq 2928, censito al catasto terreni al foglio 103, mappale 315, confinante a nord con via Bezzecca, a est con via Indipendenza, a sud con proprietà ex G.E.S.C.A.L. e ad ovest con via 21 giugno, del periziato valore di L. 21.960.000.

La suddetta donazione è stata disposta dall'amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari a condizione che l'O.N.M.I. proceda alla costruzione, sul terreno medesimo, della locale casa della madre e del bambino.

(470)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974, registro n. 13 Industria, foglio n. 107, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato il 28 marzo 1973 dalla S.p.a. AL-GRO, in Casalnoceto, via Voghera, 26, avverso il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 26 settembre 1972, con il quale è stato respinto il ricorso prodotto dalla predetta società contro il provvedimento del prefetto di Pavia 27 maggio 1971, con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Casteggio, via Emilia n. 85.

(646)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a cinque posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

La graduatoria dei candidati vincitori del concorso per esame a cinque posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973, è stata pubblicata a pag. 1882 del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 23 del 15 dicembre 1974 (pubblicato il 16 dicembre 1974).

(526)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

La graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso per esami a due posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973, è stata pubblicata a pagina 1883 del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 23 del 15 dicembre 1974 (pubblicato il 16 dicembre 1974).

(527)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esame, a due posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi notarili.

La graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso per esame a due posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973, è stata pubblicata a pag. 1882 del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 23 del 15 dicembre 1974 (pubblicato il 16 dicembre 1974).

(528)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1974, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti addì 3 luglio 1974, registro n. 13 Difesa, foglio n. 153;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici:

Presidente:

magg. gen. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in S.P. a. D. Visconti Italo.

Membri:

col. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Rispoli Fortunato, per gli esami di matematica;

ten. col. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Palmieri Sabino, per gli esami di fisica I;

ten. col. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Pellegrini Francesco, per gli esami di fisica II.

Segretario:

cap. Corpo genio aeronautico ruolo assistenti tecnici cpl. Giovinazzi Antonio.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

ten. col Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Palmieri Sabino, per gli esami scritti facoltativi di lingua inglese;

magg. Corpo commissariato ruolo amministrazione in p.a. Carducci Armando, per gli esami scritti facoltativi di lingua spagnola;

Messina Vittorio, ispettore generale, per gli esami scritti facoltativi di lingua francese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1974
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 265

(523)

MINISTERO DELLE FINANZE

Commissione esaminatrice del concorso, per esame speciale, a centotrentatre posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1974, registro n. 74 Finanze, foglio n. 354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 281 del 28 ottobre 1974, con il quale è stato indetto il concorso, per esame speciale, a centotrentatrè posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto.

Considerato che nell'ultimo comma dell'art. 6 del citato decreto viene fatta riserva di nominare la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esame speciale, a centotrentatre posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Bonavita dott. Carlo, dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Membri:

Stornelli dott. Domenico, direttore di divisione aggiunto dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Lambiente dott. Gaetano, direttore di sezione dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Basso Santo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Segretario:

Vaccaro dott. Carmine, direttore di sezione dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: VISENTINI

(482)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 12 marzo 1973, 5 settembre 1973, 26 marzo 1974, 22 maggio 1974, 15 luglio 1974 e 27 dicembre 1974 che predispongono l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'ulteriore documentata istanza del dott. Rigoli Egidio, già incluso al n. 323 del citato elenco come idoneo per ospedali zonali, che chiede l'inclusione anche per ospedali regionali avendo conseguito l'idoneità ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, al pubblico concorso per un posto di «primario di microbiologia, immunologia, virologia», presso l'ospedale generale regionale S. Maria dei Battuti di Treviso;

Vista la documentata istanza del dott. Porta Francesco che chiede l'inclusione nell'elenco di cui al primo comma;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento della posizione del dott. Rigoli Egidio ed all'aggiornamento dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972 è così aggiornato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
323. Rigoli Egidio	Genzano di Roma - 29 ottobre 1924					si		si

Art. 2.

All'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
421. Porta Francesco	Brescia - 31 marzo 1925			si			si	

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore di quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(291)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 314/Sanità in data 27 giugno 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia;

Visto il proprio decreto n. 340/Sanità in data 24 giugno 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 341/Sanità in data 24 giugno 1974, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Visto la rinuncia intervenuta per la condotta consorziale di Rivanazzano ed uniti da parte del vincitore dott. Giovanni Visconti;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Pietro Rossasco è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Rivanazzano ed uniti.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni dei consorzi veterinari interessati.

Milano, addì 29 novembre 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(486)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1974, n. 49.

Norme per il funzionamento delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la provincia di Trento, e per i compensi ai loro componenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 24 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure dei gettoni di presenza determinate dall'articolo 1 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, sono raddoppiate.

L'importo massimo dell'assegno compensativo per lavoro preparatorio e di studio di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, nonchè i compensi massimi da corrispondere ai membri delle commissioni nominate per lo espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 4, sono elevati a L. 200.000 mensili.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1974, eccezion fatta per l'assegno compensativo riguardante i componenti le commissioni comprensoriali per la tutela del paesaggio, il cui nuovo limite ha effetto dal 1° luglio 1973.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui al primo comma dell'art. 16 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11, e all'ultima parte dell'art 36 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, si applicano anche alla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e nominata dalla giunta provinciale a sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, nonchè alla commissione esaminatrice istituita per l'applicazione dell'art. 123 dello stesso testo unico, come modificato dall'articolo unico della legge 1° dicembre 1971, n. 1051, e nominata dalla giunta provinciale a sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278.

Art. 4.

In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario o del componente avente anche funzioni di segretario delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso organi od uffici della provincia o presso aziende od organismi con ordinamento autonomo, da essa dipendenti, il presidente della giunta provinciale, o l'assessore competente, provvedono alla nomina di un segretario supplente che sostituisca l'effettivo per il tempo necessario.

Art. 5.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 29.000.000 nonchè all'onere « una tantum » di L. 1.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione per l'importo complessivo di L. 30.000.000 del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 30.000.000

In aumento:

Cap 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . L. 30.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(131)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750330)